

ESTRATTO DELLA POLIZZA INFORTUNI BASE N° M29028107/04

CONTRAENTE: CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE

Stampato di polizza: Mod. 5279

Validità assicurativa dalle ore 24 del 31/08/05 al 31/08/06.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 1)

La garanzia si intende prestata in favore di tutti gli iscritti al Centro Sportivo Educativo Nazionale – C.S.E.N. per gli infortuni accaduti:

1. durante la pratica di attività sportive e del tempo libero previste fra le finalità statutarie dello C.S.E.N., svolte sotto l'egida dell'Associazione ossia organizzate o anche partecipate dal Contraente o da Associazioni e Società sportive ad esso affiliate, così risultanti dalla tessera personale di ciascun iscritto.
Il Contraente conviene che gli iscritti che si dedicano ad attività particolarmente pericolose, quali alpinismo con scalata di rocce e accesso ai ghiacciai, sci e idrosci con salto di trampolino, speleologia, guida slitte non superino nel complesso l'1% del totale ferma restando l'esclusione della pratica dello snowboard e ogni forma di sci acrobatico;
2. durante gare, allenamenti o prove. Gli allenamenti e le prove, sia svolti in forma singola che collettiva ed organizzati dalle Associazioni e Società sportive di appartenenza, dovranno essere effettuati in presenza di istruttori-tecnici delle stesse società e, ove possibile, utilizzando impianti e strutture sportive per le quali sia stato autorizzato l'utilizzo. Per gli sports motoristici valgono le esclusioni di cui all'art. 4) punto 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
3. in occasione della frequentazione delle Sedi Sociali e durante la partecipazione attiva a manifestazioni sportive e del tempo libero organizzate dall'Associazione;
4. durante i trasferimenti organizzati dalle Associazioni e Società sportive di appartenenza o dalle istanze territoriali (provinciali o regionali C.S.E.N.), con l'utilizzo di mezzi trasporto sia pubblici che di proprietà di uno degli Enti predetti.
Si considerano mezzi pubblici anche gli automezzi appositamente noleggiati con o senza autista della Società di noleggio.
Limitatamente ai Dirigenti C.S.E.N. (provinciali, regionali e nazionali) questa garanzia "in itinere", viene estesa anche agli infortuni subiti in qualità di conducenti di veicoli privati limitatamente al tragitto necessario per partecipare, nelle rispettive funzioni istituzionali, a gare, manifestazioni, nonché in occasione di riunioni di organi dell'Associazione.
5. in occasione delle partecipazioni a manifestazioni ufficiali all'estero.

Art. 2)

L'assicurazione è prestata nei riguardi di ciascun iscritto per i seguenti capitali:

- € 26.000,00.= (ventisemila/00) per caso di MORTE;
- € 26.000,00.= (ventisemila/00) per il caso di INVALIDITA' PERMANENTE con franchigia fissa ed assoluta del 6% (sei per cento) e che, per la pratica delle arti marziali e lotta nelle varie forme, si intende elevata al 10% (dieci per cento);
- € 8,00.= (otto/00) quale DIARIA DA RICOVERO e GESSATURA secondo le modalità specificate nei successivi Art. 3 e 4.

Art. 3) – Diaria da ricovero per infortunio

Fondiarìa – SAI S.p.A. corrisponde, in caso di ricovero per infortunio dell'assicurato in istituto di cura, un'indennità giornaliera per ciascun giorno di degenza. La durata massima è di 30 giorni per evento ed anno assicurativo. L'indennizzo per la diaria da ricovero per infortunio viene corrisposto a partire dal 6° giorno successivo a quello di inizio della degenza ospedaliera.

Art. 4) – Diaria gesso

Se l'infortunio comporta l'immobilizzazione con gesso o altro materiale rigido e rimovibile solo mediante demolizione comprese le osteosintesi ed i fissatori esterni (escluse quindi le fasciature funzionali, collari, tutori e simili), applicati a titolo curativo per lesioni traumatiche, Fondiarìa – SAI S.p.A. corrisponde all'assicurato un'indennità giornaliera fino alla rimozione della gessatura e comunque per un periodo massimo di 30 giorni per evento ed anno assicurativo. Viene riconosciuta la diaria per gessatura, indipendentemente dal provvedimento terapeutico adottato, anche per la frattura del bacino, del femore, della colonna vertebrale o per la frattura completa della costola purchè radiologicamente accertate. Non verrà invece equiparata all'immobilizzazione con gesso o altro materiale, l'applicazione di presidi di contenimento delle fratture nasali. Per la frattura della costola verrà corrisposta l'indennità prevista in polizza per una durata forfetaria di 15 giorni. Se l'infortunio comporta sia il ricovero che la gessatura, l'indennità da gessatura verrà corrisposta a partire dal giorno di dimissione.

Apparecchi immobilizzanti compresi nella garanzia

- Apparecchi immobilizzanti in fibre di vetro (scotch-cast, dyna-cast), in materiale acrilico
- Bendaggi amicati
- Docce/valve gessate
- Bendaggio Desault
- Minerve (anche in cuoio)
- Apparecchio di trazione cranica (tipo Halo)
- Trazione/immobilizzazione dita (tipo Iselin).

Tutori non equivalenti ad apparecchio gessato e quindi non compresi in garanzia

- Bendaggi, apparecchi, busti, corsetti cosiddetti "semirigidi"
- Apparecchi toraco-brachiali non gessati ed amovibili
- Bendaggi elastici adesivi (tenoplast, etc)

- Ortesi in genere (app. di posizione come plantari etc.)
- Collari di Schantz, Camp, simili.

L'applicazione della ginocchiera Donjoy è compresa in garanzia limitatamente al primo periodo di assoluta immobilizzazione (che deve essere documentato con idonea certificazione medica) solo quando è stata documentata radiologicamente una frattura o una rottura completa di legamento del ginocchio.

L'applicazione della stecca di Zimmer è compresa in garanzia limitatamente al periodo di assoluta immobilizzazione (che deve essere documentato con idonea certificazione medica) solo quando è stata documentata radiologicamente una frattura.

L'indennizzo per la diaria gesso viene corrisposto a partire dal 6° giorno successivo a quello dell'inizio dell'immobilizzazione.

Art.5)

La copertura ha validità per un anno solare, la decorrenza della garanzia inizia dalle ore 24 del giorno di emissione della tessera, risultante dalla data apposta chiaramente sulla tessera stessa e cesserà al 365mo giorno successivo e comunque non oltre il periodo di validità della presente Convenzione. Pertanto la data di emissione deve essere obbligatoriamente indicata sulla tessera.

Art. 6)

In deroga all'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione viene modificato il periodo di mora da giorni 15 a giorni 30.

Art. 7)

In deroga all'Art. 4) delle Condizioni Generali di Assicurazione - Limiti di età - le garanzie prestate si intendono in vigore anche per gli iscritti C.S.E.N. di età superiore ai 75 anni, ma non superiore ad anni 80 che partecipano a corsi di mantenimento fisico e motorio.

Per questi casi la validità delle garanzie è limitata ai soli infortuni che si verificassero nell'ambito delle palestre e dei luoghi preposti all'esercizio delle pratiche sopraindicate.

Qualora si presenti la necessità di prestare le garanzie di polizza in favore di iscritti che abbiano età superiore ai 75 anni ma che pratichino attività diverse da quelle previste al punto precedente, la Società si riserva di concedere tale ulteriore deroga limitatamente per singoli iscritti identificati nominativamente e comunque subordinandola alla presentazione di un certificato medico attestante l'assenza di qualsiasi patologia in atto ed idoneità psico-fisica.

LA SOCIETÀ
FONDIARIA - SAI
DIVISIONE SAI
L'AGENTE GENERALE E PROCURATORE
Vanna Freghi